



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE DI SAN GIUSEPPE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

Il Comune di Montecarlo ritiene necessario provvedere alla definizione di un apposito REGOLAMENTO che disciplini l'utilizzo, in orario extra - scolastico, dell'impianto sportivo costituito dalla PALESTRA della Scuola Media in località San Giuseppe, con la primaria finalità di incentivare e favorire la pratica sportiva a livello giovanile, dilettantistico ed amatoriale.

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio provvederà successivamente, nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto stabilito dall'articolo 56 della legge 08 giugno 1990 n. 142, modificato dalla legge 03 agosto 1999 n. 265, alla stipula dell'atto di convenzione, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dal presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 novembre 1999.

ARTICOLO 1

L'impianto sportivo costituito dalla PALESTRA della Scuola Media ubicata in località San Giuseppe verrà concesso dal Comune alla Società Sportiva, tra quelle aventi sede nel Comune, che militi nel campionato di serie maggiore o che abbia il maggior numero di associati.

L'uso della struttura comunale della palestra e dei locali accessori quali spogliatoi, bagni, ripostigli, nonché del campo da gioco esterno, sarà concesso in orario al di fuori dell'utilizzo (ordinario e straordinario) da parte della scuola media, nei giorni e negli orari che dovranno essere evidenziati in apposito prospetto da allegarsi all'atto di convenzione.

In particolar modo l'uso concesso con la convenzione potrà subire modifiche in caso di prioritarie necessità, didattiche e di educazione sportiva, delle altre Scuole di Montecarlo.

ARTICOLO 2

L'impianto dovrà essere concesso alla Società Sportiva per lo svolgimento delle partite ufficiali di campionato di serie in cui la stessa milita, per le partite amichevoli e per gli allenamenti della settimana, pertanto la stessa dovrà impegnarsi a non svolgere attività di tipo diverso ed a concedere l'uso di impianti a terzi solo nei casi espressamente previsti dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 3

La Società Sportiva dovrà obbligarsi, nei periodi di utilizzo, ad usare l'impianto e le strutture in modo corretto, attenendosi alle regole di buona educazione, di rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, affinché al termine del periodo di validità della convenzione essi siano riconsegnati al Comune in perfette condizioni di idoneità all'uso cui sono destinati, salvo il normale deperimento.

La stessa sarà responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai locali e a tutto quanto riceve in uso, per cui dovrà denunciare immediatamente al Comune qualsiasi danno o deterioramento causato da terzi, da casi fortuiti o da forza maggiore. In mancanza delle predette denunce la Società Sportiva sarà ritenuta responsabile anche dei danni provocati da terzi.

Adeguate garanzia, di importo non inferiore a lire 5.000.000, sotto forma di cauzione in numerario o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a favore del Comune per eventuali danni all'impianto ed alle sue strutture derivanti da incuria, negligenza e cattiva manutenzione.

ARTICOLO 4

La Società Sportiva dovrà ritenersi inoltre responsabile dei danni ed incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle proprie attività all'interno della palestra ed a tal fine dovrà presentare al Comune copia della polizza, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice, di responsabilità civile verso terzi ed infortuni per tutti i propri associati impegnati negli allenamenti e gare agonistiche, assumendo piena e totale responsabilità anche per le eventuali somme eccedenti il limite dei massimali concordati con la Compagnia stessa ed esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone eventualmente procurati dalla stessa Società.



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ARTICOLO 5

La Società Sportiva dovrà obbligarsi a corrispondere al Comune, per l'uso dell'impianto, un canone annuale determinato dalla Giunta Comunale.

La stessa Giunta potrà comunque stabilire di concedere l'uso della palestra a titolo gratuito in considerazione degli scopi pubblici e della onerosità della gestione dello stesso, fermo restando l'obbligo di porre a totale carico della Società il rimborso delle spese di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 6

La Società Sportiva dovrà obbligarsi a conseguire, a sua cura e spese, tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento di gare e manifestazioni sportive, come pure a suo carico dovrà assumere le autorizzazioni federali e di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 7

La Società Sportiva dovrà obbligarsi a permettere l'uso della palestra da parte di altre Società con sede in Comune di Montecarlo, sulla base di un programma di utilizzo da concordare prima della stipula della convenzione e che dovrà essere concordato preventivamente con il Comune.

Per tale uso dell'impianto la Società concessionaria avrà diritto alla corresponsione di un rimborso spese da parte delle altre Società, nella misura stabilita con il Comune.

ARTICOLO 8

Il Comune, in deroga all'uso concesso con la convenzione, si riserverà comunque la facoltà di usare in proprio o concedere la palestra per lo svolgimento di manifestazioni anche non strettamente attinenti alla destinazione della medesima, comunicando con anticipo date ed orari alla Società Sportiva, la quale nulla avrà da pretendere per tale disponibilità.

In tal caso saranno a carico del Comune tutte le spese conseguenti alla rimessa in pristino ed alla pulizia della palestra.

ARTICOLO 9

Prima dell'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature, un funzionario del Comune, un rappresentante della Scuola ed il responsabile della Società Sportiva effettueranno un sopralluogo allo scopo di constatare lo stato dei locali e delle attrezzature, redigendo apposito verbale che dovrà essere sottoscritto per presa visione ed accettazione.

Durante il periodo di validità della convenzione, il Comune si riserva comunque ogni diritto di ulteriore controllo da esercitarsi a mezzo del funzionario preposto.

ARTICOLO 10

La sicurezza del pubblico all'interno dell'impianto prima, e dopo lo svolgimento delle attività agonistiche, compete esclusivamente all'Associazione sportiva che vi provvederà con proprio personale.

ARTICOLO 11

Le spese per le pulizie dei locali dopo ogni periodo giornaliero d'uso, per i consumi di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento ed ogni altra spesa derivante dall'uso dei locali oggetto della presente convenzione, saranno a totale carico della Società Sportiva, anche in via forfettaria.

ARTICOLO 12

Il servizio di custodia dell'impianto è a carico dell'Associazione Sportiva, con la possibilità di affidarla in gestione, anche ad una Cooperativa di servizi, che sia di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13

Tenuto conto degli scopi sociali e senza fini di lucro della attività svolta dalla Società Sportiva, il Comune potrà corrispondere alla stessa un contributo nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e da liquidarsi anche in forma rateale, e comunque nel rispetto del regolamento Comunale che disciplina l'erogazione dei contributi.

L'entità del contributo è strettamente correlata al tipo e qualità di attività svolta da ciascuna Associazione sportiva e quindi suscettibile di rideterminazione durante il periodo di validità della convenzione.



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ARTICOLO 14

L'Associazione sportiva non potrà apportare modifiche alle strutture dell'impianto e per la installazione di particolari strutture dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 15

Il Comune, qualora la Società sportiva non soddisfi all'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la convenzione, ne intimerà l'adempimento con lettera notificata. In caso di inosservanza dell'intimazione il Comune si riserverà la facoltà di revocare la convenzione in qualsiasi momento, riservandosi peraltro il diritto alla richiesta di risarcimento di eventuali conseguenze dannose.

ARTICOLO 16

La posa in opera di cartelli od altro materiale pubblicitario all'interno della palestra è a totale carico dell'Associazione Sportiva ma il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere modifiche al tipo, alla forma, alle dimensioni dei cartelli, plance ecc. come pure ai motivi decorati ed ai colori. L'Associazione Sportiva curerà, durante l'installazione dei cartelli murari, di non arrecare danni alle strutture rimanendo in ogni caso tenuta, tutto a sue spese, alla riparazione degli eventuali danneggiamenti che venissero a verificarsi.

L'applicazione della pubblicità nell'interno della struttura dovrà avvenire con l'osservanza che i cartelli, gli striscioni ecc. non dovranno essere di alcun ostacolo alla vista degli spettatori e non dovranno costituire pubblicità permanente visibile all'esterno.

L'Associazione sportiva dovrà a sue spese provvedere al servizio pubblicitario con proprio personale. Pertanto il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, patrimoniale e commerciale.

ARTICOLO 17

La convenzione potrà avere una validità massima corrispondente alla durata dell'anno scolastico in corso, a partire dalla firma della convenzione, salvo disdetta da parte di uno dei firmatari.

ARTICOLO 18

La Società Sportiva dovrà essere resa edotta che tutto quanto è oggetto della concessione resterà subordinato al funzionamento dell'impianto per cui ogni impegno assunto con la convenzione si intende automaticamente revocato, a titolo provvisorio o definitivo, qualora il funzionamento della palestra venga a cessare temporaneamente o definitivamente per cause di forza maggiore, e ciò senza che possa determinarsi alcun tipo di rivalsa o risarcimento da parte della stessa Società Sportiva.